

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Prot./Serv.4/ n.37517

OGGETTO: Profilo professionale di massofisioterapista.

Ai Direttori Generali

ASP, AO e AOUP

LORO SEDI

Si è avuta conoscenza che alcune strutture private hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro con alcuni dipendenti appartenenti al profilo professionale del massofisioterapista per "sopravvenuta inidoneità" allo svolgimento di tale mansione.

Si è appreso altresì che queste strutture, nel motivare la cessazione del rapporto, hanno richiamato, tra l'altro, la nota assessoriale prot. 93295 del 24 novembre 2011, intervenuta invece a chiarire altra fattispecie, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'equipollenza del suddetto titolo professionale con quello di fisioterapista.

Atteso che il contenuto della suddetta nota non contiene elementi che abbiano potuto indurre al licenziamento, preliminarmente occorre precisare che il massofisioterapista è una "figura professionale non riordinata", normata dalla legge 403/71.

Si rammenta, inoltre, che il Ministero della Salute, con nota DGRUPS 0002870-P del 22 gennaio 2010, citando anche la sentenza n. 5225/2007 del Consiglio di Stato, puntualizza che "(...) il titolo di massofisioterapista con formazione biennale conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalle Regioni di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge 403/71" e che "per quanto attiene ai corsi formativi abilitanti all'esercizio della professione .... si rappresenta che sempre in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 5225 del 2007 ai fini del conseguimento di un titolo abilitante è sufficiente il superamento di un corso di durata biennale".

Il medesimo Ministero, poi, con Circolare prot. 0011018-P del 8 marzo 2010 ha inequivocabilmente chiarito che "tutti gli altri titoli di massofisioterapista (a prescindere dalla durata del corso), se conseguiti nell'ambito di corsi regolarmente autorizzati dalla Regione di competenza, pur non essendo equipollenti alla laurea in fisioterapia abilitano comunque all'esercizio della professione di massofisioterapista ai sensi della Legge 403/71".

Il sunnominato Dicastero rappresenta, altresì, che il massofisioterapista può operare nelle strutture private e convenzionate con il SSN e che "le stesse (leggi le convenzionate con il SSN) sono anzitutto tenute a rispettare i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di idoneità delle strutture e tipologia di personale da impiegare nei diversi reparti. Se detti requisiti sono soddisfatti, nulla osta a che, in aggiunta al personale che la legge individua come necessario, siano assunti e trovino impiego anche massofisioterapisti".

Ne deriva, pertanto, che ai fini dell'attivazione/mantenimento del rapporto di lavoro, va fatto riferimento alle direttive ministeriali che identificano quale requisito sufficiente per l'esercizio della funzione di massofisioterapista il corso biennale autorizzato dalla Regione; per quanto attiene poi al riconoscimento dell'equipollenza di tale titolo professionale a quello del fisioterapista le stesse direttive, richiamate nella nota assessoriale prot. n. 93295 del 24.11.2011, identificano quale requisito il corso triennale di formazione specifica come da decreto del 27.07.2000 pubblicato sulla GURI n.190 del 2000.

Resta inteso che tanto che operino nel pubblico, quanto che operino nel privato o nel privato convenzionato, i massofisioterapisti che non sono in possesso di titoli equipollenti alla laurea in fisioterapia non possono svolgere le mansioni riservate a detto professionista.

Alla luce delle suddette precisazioni si invitano codeste Aziende a diffondere capillarmente la presente alle strutture private ricadenti nel proprio territorio, affinché queste ultime possano eventualmente rivalutare eventuali determinazioni assunte non in coerenza alle suddette indicazioni.

Il Dirigente Generale  
Dott. Lucia Borsellino

Il Responsabile del Servizio 4 DPS  
Dr.ssa Rosalia Murè

L'Assessore  
Dott. Massimo Russo



